

Il servizio che Gestra offre:

- compilazione del Registro Cronologico (ex Registro di Carico e Scarico Rifiuti) ogni 45 gg. o con frequenza trimestrale con produzione di rifiuti pericolosi < 200 kg/anno (cfr. art. 22 dal DM 52/11);
- inserimento dei dati nell'apposita area movimentazione e compilazione delle schede associate (ex formulario di trasporto rifiuti) per effettuare lo smaltimento;
- gestione dei rapporti con operatori professionali (trasportatori e smaltitori);
- consulenza in materia di gestione rifiuti;
- assistenza alle imprese in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza.

Gestra vi evita:

- l'incombenza di provvedere entro 10 giorni dalla data di produzione del rifiuto alla compilazione del Registro Cronologico (ex Registro di Carico e Scarico Rifiuti);
- l'acquisto di infrastrutture informatiche (computer, connessione internet veloce, ecc);
- l'adeguamento del vostro sistema informatico alle caratteristiche minime richieste dal Ministero per il corretto funzionamento dei dispositivi elettronici (RAM da 1 Gb, Sistema Operativo Microsoft Windows XP, o Windows 7, ecc).

MODULO RICHIESTA INFORMAZIONI



per ricevere maggiori informazioni, inviare il seguente modulo a:

Gestra srl Via Livescia, 1 - 22073 Fino Mornasco (Co)
Tel. +39 031 8891990 - Fax +39 031 8891942 - info@gestra.it

Ragione Sociale: _____ ✂

Attività: _____ ✂

Via: _____

Città: _____ ✂


Recapito telefonico: _____

E-mail: _____

Ho conosciuto Gestra tramite: _____

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (disponibile sul sito www.gestra.it)

Soggetti obbligati



* Gestra srl ha i requisiti previsti dall'art. 22 del DM n. 52 del 18/02/2011

Gestra srl
Via Livescia, 1
22073 Fino Mornasco (Co)
Tel. +39 031 8891990
Fax +39 031 8891942
info@gestra.it

gestra
www.gestra.it

SISTRI

Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti

Il servizio offerto da **gestra**

www.gestrazioni.com

Cos'è il Sistri

(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

Con il nuovo sistema "SISTRI" viene introdotta la tracciabilità informatica dei rifiuti con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese. SISTRI è uno strumento informatico che andrà a sostituire (vedi schema SOGGETTI OBBLIGATI):

- il registro cartaceo di carico e scarico dei rifiuti;
- il formulario cartaceo di identificazione al trasporto; e sopprimerà l'obbligo della presentazione della dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD).

Tali adempimenti verranno effettuati in modalità telematica, utilizzando un dispositivo USB rilasciato dalle Camere di Commercio, attraverso il portale www.sistri.it.

La fase di trasporto sarà gestita attraverso l'installazione di un dispositivo (black box) distribuito dagli enti camerali capoluogo di regione (Albo Gestori ambientale), da installare sugli automezzi.

ATTENZIONE:

La normativa prevede che la gestione degli adempimenti SISTRI sia posta in capo alle imprese, le quali non potranno cedere a terzi il proprio dispositivo USB.

La chiavetta USB deve essere presente in azienda ed esibita agli Organi di Vigilanza in caso di controlli.

Le imprese produttrici di rifiuti possono delegare tali adempimenti a Gestra che opererà con un dispositivo USB multiaziendale alle seguenti condizioni:

- produzione annua complessiva di rifiuti speciali non pericolosi fino a 20.000 kg;
- produzione annua complessiva di rifiuti speciali pericolosi fino a 4.000 kg.

Entrambi i sistemi (cartaceo ed informatico) resteranno in vigore fino al 31 luglio 2014: sanzionabile cartaceo; sperimentale Sistri.

Soggetti obbligati ad aderire al Sistri

Sono tenuti ad aderire Sistri:

- gli Enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

Contributi Sistri

L'iscrizione al SISTRI comporta il versamento di un contributo annuale al Ministero dell'Ambiente sulla base del numero di addetti, della tipologia e della quantità di rifiuti prodotta e della categoria di impresa.

Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza e deve essere versato entro il 30 aprile dell'anno al quale il contributo si riferisce.

Per l'anno 2013, l'articolo 4 del Dm 20 marzo 2013 ha previsto la sospensione del contributo di iscrizione al SISTRI per gli enti e imprese che risultino già iscritti alla data del 30 aprile 2013.

Categorie destinatarie

A titolo indicativo e non esaustivo, le categorie coinvolte sono le seguenti:

AUTORIPARAZIONI • AUTOLAVAGGI • ELETTRAUTO • AUTOTRASPORTATORI • AUTODEMOLITORI • CARROZZERIE • EDILIZIA (esclusi rifiuti da costruzione e demolizione) • INSTALLATORI • LABORATORI FOTOGRAFI, GRAFICA, STAMPA • LAVORAZIONE E TRATTAMENTO DEL LEGNO • MANUTENZIONE IN GENERE: ASCENSORISTI, IDRAULICI E CALDAISTI • TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEI METALLI • METALMECCANICA IN GENERE E GALVANICHE • ORAFI • ODONTOTECNICI • LAVORAZIONE DI MARMO E PIETRA • PULITINTOLAVANDERIE • LAVORAZIONI MATERIE PLASTICHE • ATTIVITÀ DI SPURGO • GIARDINAGGIO • PARRUCCHIERI • ISTITUTI DI ESTETICA • TESSILE • TRASPORTATORI (es: rifiuti derivanti da manutenzione mezzi: olio, batterie, ecc)

L'operatività del Sistri

L'avvio dell'operatività del SISTRI è avvenuto per "fasi successive". La prima fase (partita il 1 ottobre 2013) ha visto coinvolte le imprese che raccolgono o trasportano a titolo professionale rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione - anche senza detenzione - di rifiuti speciali pericolosi. La seconda fase, vedrà coinvolte le imprese produttrici iniziali di rifiuti speciali pericolosi e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti (cd. "autoproduttori"), iscritti all'Albo nazionale in categoria 5 (raccolta e trasporto rifiuti pericolosi) oppure ai sensi dell'articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006. Lo scadenziario previsto per i soggetti appartenenti alla seconda fase è il seguente:

SCADENZIARIO	Data	Evento
	30 settembre 2013	Avvio delle procedure di verifica e allineamento
	28 febbraio 2014	Termine delle procedure di verifica e allineamento
	3 marzo 2014	Termine iniziale di operatività del Sistri
	31 luglio 2014	Termine finale degli adempimenti e degli obblighi in materia di formulari di trasporto, registri di carico e scarico e Mud (e di applicazione del relativo regime sanzionatorio)
	1° agosto 2014	Entrano in vigore le modifiche apportate dal Dlgs 205/2010 agli articoli 188, 188-bis, 188-ter, 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006
	1° agosto 2014	Applicazione del regime sanzionatorio Sistri

Sospensione delle sanzioni nella fase di sperimentazione

In base al nuovo comma 3-bis dell'articolo 188-ter del D.Lgs. 152/06 le sanzioni relative al Sistri previste dagli articoli 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) e 260-ter (Sanzioni amministrative accessorie. Confisca) del medesimo decreto, non si applicano fino al 1° agosto 2014. Fino alla stessa data, continuano ad applicarsi gli adempimenti "cartacei" e gli obblighi di cui agli articoli 188 (oneri dei produttori e dei detentori), 189 (modello unico ambientale), 190 (formulario di trasporto) e 193 (registri di carico e scarico) del D.Lgs. 152/2006. Un'altra deroga transitoria al sistema sanzionatorio Sistri, si applica nei casi di fornitura di informazioni incomplete o inesatte, inadempimento degli ulteriori obblighi Sistri e trasporto privo della copia cartacea Sistri; fino al 31 marzo 2014 - per trasportatori e gestori - e fino al 30 settembre 2014 - per produttori e gli altri soggetti obbligati - le sanzioni possono essere irrogate solo "nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale".

SANZIONI CON SISTRI A REGIME (dal 1° agosto 2014)

Violazione	Rif. norm., art. 260-bis, D.Lgs. 152/2006	Sanzione
Mancata iscrizione entro i termini	Comma 1	Amministrativa pecuniaria da 2.660 a 15.500 euro (pericolosi: da 15.500 a 93.000)
Omesso pagamento del contributo per l'iscrizione entro i termini	Comma 2	Amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro (pericolosi da 15.500 a 93.000) + sospensione immediata del servizio
Omessa compilazione registro cronologico o Scheda Sistri Area Movimentazione, secondo tempi, procedure e modalità stabilite dal Sistri	Commi 3 e 4	Rifiuti non pericolosi: amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro (da 1.040 a 6.200 per imprese con meno di 15 dipendenti). Se le indicazioni non pregiudicano la tracciabilità: da 270 a 1.550 euro Rifiuti pericolosi: amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 euro + sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore (da 2.070 a 12.400 euro per imprese con meno di 15 dipendenti). Se le indicazioni non pregiudicano la tracciabilità: da 520 a 3.100 euro
Fornitura di informazioni incomplete o inesatte (*)	Commi 3 e 4	Idem

(*) Le sanzioni per le violazioni commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il Sistri è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il Sistri è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale (articolo 11, comma 11, DI 101/2013).